

saran fatte, per quali si convenisse la ricompensa solita darsi dalla generosa munificenza di questo, e del Maggior Consiglio possono essere accettate, passata la quale prescrizione non possi proporsi alcuna parte nella conformità sin ad hora
 15 stillata di gratiosa beneficenza se non con li $\frac{4}{5}$ del Senato, e due terzi del Maggior Consiglio.

Il dennaro poi che di tal ragione s'andarà accumulando nella Cassa del Provveditor agli Ori, in Cecca, quale s'intendi destinata per l'effettuazione degli esborsi, dovrà dal medesimo esser custodito, e riservato in scrigno à parte, non
 20 potendo esser tocco, ne disporsi dello stesso, ne in pocca, ne in molta summa in qual si sia tempo, se non in quelle sole urgenze che fossero dalla maturità del Senato giudicate della maggior premura, e publico servitio, da esser proposte, e prese le deliberationi della dispositione con li $\frac{4}{5}$ del medesimo Senato.

Et la presente non s'intendi presa, se non sarà passata e presa nel Maggior
 25 Consiglio.

De parte 82 De non 3 Non sinceri 25 L. Collegio.

1664. 18 Maggio L.M.C.

1664. 25 maggio nel M.C.

Consiglieri Capi 40. Proposta, e furono

30 De parte 505 De non 105 Non sinceri 54.

5

Ἀνανεοῦται ἡ ἐξουσιοδότησις τοῦ Μείζονος Συμβουλίου πρὸς τὴν Γερουσίαν περὶ ἐκκλογῆς Ὁφφικιοῦχων ὑπ' αὐτῆς ἐπειγόντως, λαμβανομένων ὑπ' ὄψει τῶν ἐξαιρετικῶν περιστάσεων τοῦ πολέμου. 1665, Φεβρουαρίου 28.

F^o120^o 1664. Adì 28 Febraro in Pregadi (M.V.).

È terminato a 18 del cadente l'auttorità impartita dal Maggior Consiglio al Senato di poter valersi di quei cittadini che per valore e prudenza possono render ogni miglior servizio alla Patria nelle cariche che le fossero conferite, e continuando tutavia le congiunture gravissime, che hanno persuaso alla predetta
 5 deliberatione ricerca il Publico servizio, che sia continuata la facultà stessa. L'anderà parte, che per anno uno prossimo in tutte l'election di qualunque sorte che occorressero farsi dal Senato in Carichi straordinarij e occasione della presente guerra nell' Armata e Stato Nostro da Mar, essendo quivi le urgenze maggiori del bisogno non ostante qual si sia parte in contrario possano in essi cari-
 10 chi esser tolti da ogni luogo, Collegio, Consiglio et Officio, etiam continuo, e con pena, eccettuati però li eletti, e non partiti. Non potendo quei, che come sopra fossero eletti rifiutare sotto tutte le pene contro rifiutanti Ambascierie à teste



Coronate in tutto conforme le parti concernenti in questo proposito precedentemente prese. Quei per il corso dell'anno presente saranno eletti in alcun carico straordinario da Mar non possano fin tanto che non siano partiti per li carichi, ove fossero destinati esser provati ad alcun altra carica se ben con pena così dentro come fuori di questa Città eccetto, che Ambascierie a teste Coronate, Procuratori di San Marco, Capitani Generali, Provveditori Generali à quali carichi, possano esser eletti anco quelli, che fossero a qual si voglia carico rimasti, se ben con pena in tutto conforme la parte di questo e del Maggior Consiglio 1578, 28 Novembre alla qual in questo capo s'habbi relatione. Ma perchè nell' uso e pratica delle predette deliberationi s'è conosciuto riuscir con grave pregiudicio del servitio publico, che in alcune cariche in particolare possano esser levati immediate partiti quelli, che vi sono eletti, con necessità a molteplicità d'esborsi di publico denaro e de dilacione al servitio stesso che non admette ritardo. Sia aggiunto e dichiarato che quelli che saranno in avvenire eletti Provveditori di Galera, doppo intimatagli la galia non possano esser provati Governatori di Vascelli, ne Nobili in Candia o Dalmatia ne a qual si voglia altro impiego se non saranno doppo partiti stati 18 mesi nel carico, et quelli che saranno eletti in avvenire nobili in Candia, Dalmacia et a qualunque altra carica straordinaria se prima non haveranno servito nella medesima 18 mesi intieri dal primo del loro effettivo arrivo ad essa. Bene se sarà eletto alcuno de Provveditori di galia e nobili come sopra per il Maggior Consiglio in alcun carico, officio, regimento debba esserli riserbato il loco per il loro ritorno e fatta in tanto elettione in loco loro, come si osserva con li Sopracomiti, onde patendo l'incommodo de travagli maggiori, partecipino anco di gradi, et honori, soliti conferirsi a benemeriti cittadini nostri e perchè non resta essequita la publica intencione colla debita pontualità, vedendosi praticato in continuo, con soversione di quello, che con molta maturità, et ottimi fini li decreta sia in aggiunta preso che il Secretario deputato alle Leggi, e quello deputato alle Voci in ogni occasione, che s'habbi a fare, dei sopra espressi carichi straordinarij, debbano leggere la presente parte per la sua inviolabile essecutione et il Segretario alle Voci debba haver un libro con li nomi di quelli, che saranno eletti, osservando se li nominati siano eletti, e non partiti, e se si possano ballottare in essecution della presente parte, sotto pena non eseguendo le cose predette della privacion della carica, e de ducati 200 da esser mandato alla parte da cadaun del Collegio e degli Avogadori di Comun nè possa esserli fatta gratia se non con li quattroquinti del Collegio e del Senato.

Et la presente non s'intendi presa se non sarà posta e presa nel Maggior Consiglio.



	De parte 143	De non 3	Non sinceri 1	L.S.S.
	1664. 14 Aprile	Lecta Maggior Consiglio.		
	1664. 15 Aprile	in Maggior Consiglio.		
54	De parte 760	De non 30	Non sinceri 32.	

6

Ὁ Ὀκταβιανὸς Λάμπια, ἐκτελῶν δημοσίαν ὑπηρεσίαν ἐν Κρήτῃ, δύναται νὰ ἀναλάβῃ τὴν νέαν του θέσιν ἐν Βενετίᾳ μετὰ τὴν ἐπιστροφὴν του. 1667, Νοεμβρίου 6.

7

Ἀπόφαισις τῆς Γερουσίας, ὑποβαλλομένη εἰς τὴν ψήφον τοῦ Μείζονος Συμβουλίου, περὶ συλλογῆς ἐράνων ὑπὲρ τῶν ἀναγκῶν τοῦ πολέμου τῆς Κρήτης. 1668, Σεπτεμβρίου 5.

F^o 256^r MDCLXVIII. 5 Settembre in Pregadi.

Continua la Republica nostra a rissentir il peso e le afflizioni della fierissima guerra contro la potenza Ottomana, che hora, più che mai, crudele con un nuovo vigorosissimo assedio tormenta per il corso di due anni senza intermissione con
 5 le più feroci aggressioni la Piazza di Candia. L'obbligo di sostener l'interesse della fede e de proprij stati, chiama la costanza di questo Consiglio alli sforzi della più valida difesa. Mentre però sacrificano i cittadini, i sudditi e le sostanze, e la vita e che gli errarij publici son essausti, devesi rinovar la pratica di quei mezzi, che son stati sin hora considerabilmente fruttuose, per unire buone summe di con-
 10 tante, così necessario alla continuatione della difesa stessa. Scarsi però essendo gli altri mezzi, e per quello dell'essibitioni volontarie confidandosi qualche offerta di denaro. L'anderà parte, che restando sospeso per anno uno prossimo il Decreto de 25 maggio 1664, circa l'offerte volontarie, sia in questo tempo dato adito alle medesime da esser accettate con le forme solite, dovendo tutto il denaro, che da
 15 essi si ricaverà passar in Cassa del Provveditor a gl'ori et argenti per esser riservato in cassa a parte, ne di esso disposto, se non con li $\frac{4}{5}$ del Senato, eccetto che nell' espeditione di denaro in Armata, e Regno.

E la presente non s'intendi presa, se non sarà posta, e presa nel Maggior Consiglio.

20	De parte 154	De non 15	Non sinceri 14	L. M. C.
	Dato in Maggior Consiglio.			
22	Ballottata.	De parte 588	De non 28	Non sinceri 34.

8

Ἐπαινος εἰς τοὺς διακριθέντας κατὰ τὰς τελευταίας μάχας ἐν Κρήτῃ. Ἀναφέρονται τὰ ὀνόματα τῶν διακριθέντων. Πρὸς βράβευσιν αὐτῶν δὲν θὰ λαμβάνεται τὸ ὄριον τῆς ἡλικίας, ὅπως ἐκλέγονται

